



**AMFM MUNICIPALIZZATA FIERE E MERCATI
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI VITTORIA
CITTADELLA FIERISTICA – VITTORIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 00983330887
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. REA N. 77601**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI INDIPENDENTI CON FUNZIONI DI
SINDACO, AI SENSI DELL'ART.14 DEL DLGS 27/01/2012 N.39 AL BILANCIO DI
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020.
BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE**

L'impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per l'esercizio precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alle *"Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"*, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015¹.

Il Bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario unitamente alla Relazione sull'attività svolta è stato messo a disposizione di questo Collegio dei Revisori, dal Commissario Liquidatore, con presa d'atto del 08 settembre 2021.

Lo stesso è stato redatto dal Commissario Liquidatore dell'Azienda Municipalizzata Dott. Pietro Affè nominato con decreto del Sindaco n.57 del 24/11/2017, e successivi rinnovi, con propria Relazione al Bilancio trasmessa al Collegio dei Revisori unitamente ai superiori documenti in data odierna.

Lo scrivente Collegio è stato nominato con Decreto del Sindaco n.51 del 04/07/2018 con presa d'atto del Commissario Liquidatore dell'Ente del 01/08/2018.

Lo scrivente Collegio dei Revisori ha provveduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche.

L'esame del bilancio e lo svolgimento della Revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art 14, del Decreto Legislativo 39/2010, e secondo le norme di comportamento degli organi di controllo statuite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale con l'acquisizione di ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

¹ Per la relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si rinvia al documento *"L'applicazione dei principi di revisione (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori"* (pp. 287 e ss.), anche nell'ipotesi di relazione unitaria del collegio sindacale.

Durante le verifiche, il Collegio dei Revisori ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato d'esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come quelli derivanti da perdita su crediti, monitorati con periodicità costante.



Responsabilità del Commissario Liquidatore per il Bilancio Intermedio di Liquidazione.

Il Commissario Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione affinché fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno degli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovute a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Commissario Liquidatore è responsabile per la valutazione della capacità della Municipalizzata di continuare ad operare nella liquidazione, tenendo conto della natura dell'Azienda Speciale, e che lo stessa non è assoggettabile a procedure concorsuali.

Responsabilità del Collegio dei Revisori per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione.

L'esame del bilancio e lo svolgimento della Revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art 14, del Decreto Legislativo 39/2010, e secondo le norme di comportamento degli organi di controllo statuite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale con l'acquisizione di ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Nell'ambito della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale per tutta la durata della revisione legale. Inoltre:

1. Abbiamo identificato e valutato i rischi significativi del bilancio intermedio di liquidazione, dovuti a frodi o a comportamenti o a eventi non intenzionali;
2. abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
3. abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti su cui basare il nostro giudizio, il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamento od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
4. abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficienza del controllo interno della Municipalizzata;
5. abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate e della relativa informativa;
6. siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Commissario Liquidatore del presupposto del realizzo, in base agli elementi probativi acquisiti. In presenza di un incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, riflettere tale



circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basati sugli elementi probativi acquisiti sino alla data della presente relazione;

7. abbiamo valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dalla legge.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico i revisori confermano che:

- sono state rispettate le strutture previste dal codice civile rispettivamente agli articoli 2424 e 2425;
- sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall'articolo 2424 bis c.c.;
- è stato redatto con metodo indiretto di calcolo il Rendiconto Finanziario previsto dall'articolo 2425 ter codice civile e dal principio contabile OIC 10, in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato d'esercizio dalle componenti monetarie;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'articolo 2425 bis codice civile;
- il Commissario Liquidatore ha seguito il disposto dell'articolo 2423 ter codice civile;
- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati degli ultimi due esercizi di cui al comma 5 dell'art. 2423 ter c.c., e nei casi in cui ciò non è stato possibile le motivazioni sono state indicate nella Nota Integrativa.

I Revisori attestano, che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art 2423 bis, 2426 e 2490 codice civile e i principi contabili OIC 5, OIC 9 e OIC 16. In particolare, il Collegio dei Revisori ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza economica. Inoltre, si è proceduto a verificare che i ricavi indicati nel Conto Economico siano solamente quelli realizzati, si può affermare, inoltre, che il Commissario Liquidatore ha tenuto in considerazione i rischi di competenza dell'esercizio in chiusura ed in chiave prospettica.

Per quanto riguarda la Nota Integrativa, il Collegio dei Revisori da atto che essa è stata redatta seguendo le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 c.c.. Oltre alle informazioni previste da tale norma di legge, il documento contiene le informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche o dalla legislazione fiscale.

Corrispondenza delle scritture.

Per quanto riguarda i dati che compaiono nel bilancio, lo scrivente Collegio dei Revisori attesta la regolare tenuta della contabilità, confermando che da essa emergono le risultanze utilizzate dal Commissario Liquidatore per la redazione dei documenti di bilancio.



Per quanto riguarda in modo specifico le poste di bilancio, i Revisori attestano che sono state rispettate le norme civilistiche, e in particolare l'articolo 2426 c.c., che disciplina le valutazioni degli elementi dell'attivo, del passivo e del conto economico.

La valutazione delle Immobilizzazioni è stata effettuata come segue: le immobilizzazioni immateriali non sono state contabilizzate e né tantomeno ammortizzate in quanto azzerate nell'anno 2017 primo anno di liquidazione; le immobilizzazioni materiali ricomprendono terreni e fabbricati, accorpati con impianti e macchinari, attrezzature e altri beni non sono stati ammortizzate in relazione alla loro utilità residua in quanto è stato contabilizzato il valore di realizzo (valutazione effettuata tramite perizia).

Il Collegio verifica l'accantonamento nel Fondo Oneri e Costi della liquidazione, tutti i costi e gli oneri da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione attendibilmente stimabili.

Si dà poi atto che gli elementi di dettaglio contenuti nella nota integrativa sono valutati in ossequio alle disposizioni civilistiche.

Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non si sono rese necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal codice civile e l'adeguamento dei principi contabili della liquidazione OIC5, OIC9 e OIC16 e seguenti: tali criteri, applicati alla situazione aziendale della AMFM hanno infatti sempre consentito una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica dell'azienda Municipalizzata.

Questo bilancio, come si è evidenziato nel richiamo delle risultanze complessive, si chiude con un risultato economico intermedio di liquidazione attivo per Euro 7.954,98, al netto delle imposte derivante soprattutto dallo stralcio dei debiti v/fornitori prescritti e con attività cessata.


Conclusioni

Il Commissario Liquidatore è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Municipalizzata inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia 720b) al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il Bilancio Intermedio di liquidazione dell'azienda Municipalizzata al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, sia la relazione sulla gestione che la nota integrativa al bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2020, che si allega al presente, è conforme alle norme di legge e quindi si esprime parere positivo.

Vittoria, lì 09/09/2021

Il Presidente


I Revisori
